



COMUNE di FIANO

(Città Metropolitana di Torino)

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Relazione del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 193 del TUEL 267/2000

Premessa, riferimenti normativi e contabili

Art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6).

2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

L'art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che:

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretizzino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;

- tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.

L'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, deve deliberare anche la variazione di assestamento generale, come previsto dall'art. 175, comma 8 del TUEL, che pertanto si affianca alla salvaguardia degli equilibri. Mediante tale variazione si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L'assestamento generale del bilancio rappresenta quindi un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è stato inserito nel Capo III "Controlli interni" del TUEL 267/2000 dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237), coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213:

"1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3 Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni" (art. 147 quinquies)

Pertanto, mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno, e deve essere costituito da momenti periodici e costanti di verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui all'art. 193 rappresenta invece il momento più importante di verifica dello stato di attuazione dei programmi/progetti e degli equilibri generale di bilancio dell'ente, quindi non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali.

Monitoraggi finanziari

Si individuano quindi i seguenti monitoraggi da effettuarsi in corso d'anno sugli equilibri di bilancio:

- 1) in corso d'anno: verifica degli equilibri finanziari;
- 2) entro il 31 luglio: verifica sullo stato di attuazione dei programmi, salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio.

Relazione finale

TUTTO ciò premesso

Visto il TUEL 267/2000;

Visto l'art. 193 del TUEL 267/2000;

Considerato l'obbligo di provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio;

Considerato che:

- il rendiconto di gestione per l'esercizio 2024 stato approvato il 29 aprile 2025 con atto del Consiglio Comunale n. 11 , esecutivo a termini di legge;
- il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027 è stato approvato il 20 febbraio 2025 con atto del Consiglio Comunale n 7. , esecutivo a termini di legge.

In relazione al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 nonché alle norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti si riferisce quanto segue:

- 1) **Equilibri di bilancio:** sulla base dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relativa alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2025 effettuati alla data odierna, si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti confrontandoli con gli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione modificato con le variazioni adottate entro tale data. Tale ricognizione è stata effettuata tenuto conto del trend storico e basandosi anche delle informazioni ricevute dai responsabili dei servizi in merito allo stato di attuazione dei programmi e dell'inesistenza dei debiti fuori bilancio. Si è inoltre verificato che l'accertamento dei residui attivi e passivi effettuati in sede di approvazione del consuntivo 2024 risultasse congruo con le previsioni effettuate in tale sede.

Si è analizzato che le previsioni di cassa relative sia alla parte entrata che alla spesa fossero congruenti con le previsioni effettuate in sede di approvazione del bilancio e tali da garantire un saldo cassa finale non negativo.





Ciò posto, per le informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che complessivamente le previsioni di bilancio garantiscono gli equilibri di parte corrente dell'esercizio 2025.

Si è proceduto, altresì, a verificare lo stato di realizzazione dei residui evidenziando che gli stessi non dovrebbero generare una situazione di squilibrio finanziario tale da portare l'ente in disavanzo di amministrazione.

- 2) **Attuazione dei programmi:** sulla base dell'esame inerente gli equilibri di bilancio di cui al punto precedente si è proceduto a verificare che fosse assicurato il finanziamento delle voci di bilancio necessarie per l'attuazione dei programmi.
- 3) **Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio:** da ricognizioni effettuate presso gli uffici, con attestazione dei responsabili dei servizi non risultano debiti fuori bilancio rientranti nella casistica dell'art. 193 del Tuel:

Dichiarazione di assenza di debiti fuori bilancio

I sottoscritti responsabili di area del Comune di FIANO dichiarano, ognuno per quanto di competenza, che alla data odierna non risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Il responsabile dell'area amministrativa Aldo Castagno 	Il responsabile dell'area tecnica Domenico DEMITRI 
Il responsabile della polizia locale e commercio Gianluca MANTELLI 	Il responsabile del servizio finanziario Monica BUSSONE 

- 4) **Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità:** si è proceduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità secondo le indicazioni di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

ATTESTA

- 1) **EQUILIBRI DI BILANCIO** - ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il bilancio, allo stato attuale, conserva il pareggio di gestione di competenza e di cassa nonché della gestione residui.
- 2) **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO** - ai sensi, dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dall'attestazione dei responsabili dei servizi, la inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di riconoscimento di legittimità.
- 3) **CONGRUITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'** - che lo stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità è congruo e non necessità di iniziative di adeguamento;
- 4) **STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI** - ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 è assicurato il finanziamento delle voci di bilancio necessarie per attuare i programmi previsti nell'esercizio in corso.

Fiano, 4 luglio 2025



La responsabile del Servizio Finanziario
Monica Bussone